

Allegato "A" al n. 6.905/2.364 di Repertorio Notaio Giovanni Nai

Statuto

Principi generali e associati

Art. 1 Costituzione e norme fondamentali

E' costituita una Associazione denominata:

"La Casa di Vetro"

di seguito anche "Associazione".

La durata dell'Associazione e' a tempo indeterminato.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Milano.

Potra' essere definita una diversa sede operativa con deliberazione del Consiglio Direttivo e potranno essere istituite sedi o sezioni distaccate anche in altre citta'.

Art. 3 Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro, e' apartitica, non ha carattere politico e si attiene ai seguenti principi: democraticita' della struttura ed elettivita' delle cariche associative.

L'Associazione si propone di:

- promuovere la cultura, i principi e i valori della trasparenza e dell'etica come requisito di convivenza civile, specie con riferimento a quelle professioni che fondano il proprio operare prevalentemente sulla parola e sul colloquio;
- fornire un servizio ai cittadini rendendo il piu' possibile agevole e trasparente l'accesso e il controllo dell'esercizio di tali professioni;
- coadiuvare i cittadini e i professionisti iscritti all'Associazione nella pratica della trasparenza e dell'etica nella loro attivita' quotidiana e professionale, ed impegnarli in tal senso;

- svolgere attivita' di ricerca a livello nazionale ed internazionale sui temi detti ed altri attinenti, e dare diffusione alle conclusioni raggiunte attraverso convegni, attivita' editoriali e di comunicazione con ogni mezzo;
- essere centro di attivita' formativa e di aggiornamento professionale;
- ricomprendere e dare sostegno ad associazioni professionali specifiche che intendano ispirarsi agli stessi valori.

L'Associazione non puo' svolgere attivita' commerciali, professionali o lucrative.

Art. 4 Associati

L'Associazione e' aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalita' istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'Associazione comprende diverse categorie di associati:

- associati fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione e approvato il presente statuto;
- associati sostenitori: coloro che forniscono un sostegno economico o professionale alle attivita' dell'Associazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione e svolgono funzioni consultive a richiesta del Consiglio Direttivo. Gli associati sostenitori possono essere delegati al coordinamento/realizzazione di progetti specifici promossi dall'Associazione, partecipano alle decisioni a loro rimesse dal presente statuto;
- associati fruitori o ordinari: coloro che sono entrati a far parte dell'Associazione in un momento successivo a quello della costituzione della stessa e che siano stati ammessi a tale categoria per delibera del Consiglio Direttivo. Essi sottoscrivono l'impegno alla trasparenza e all'etica e accedono ai servizi prestati dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo puo' anche accogliere l'adesione di persone giuridiche,

nella persona di un solo rappresentante designato dall'istituzione interessata.

Tutti gli associati hanno parita' di diritti e doveri.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul Fondo Comune dell'Associazione.

Per essere ammesso all'Associazione il richiedente deve presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo, nella quale dichiara di accettare senza riserve lo Statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione.

La qualita' di associato si realizza con l'iscrizione nel Libro degli associati, salvo deliberazione contraria motivata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 Diritti ed obblighi degli associati

Tutti gli associati in regola con i versamenti delle quote, se dovute, godono dei seguenti diritti:

- diritto di partecipare alle assemblee;
- diritto di voto in particolare per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e per la nomina degli organi associativi, e per ogni altra materia riservata dal presente Statuto all'assemblea;
- diritto di essere eletti alle cariche associative;
- diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione;
- diritto di partecipare alle attivita' ed alle iniziative promosse dall'Associazione;
- diritto di godere dei servizi e dell'assistenza erogati dall'Associazione;
- diritto al rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute e documentate;
- diritto di recesso ai sensi dell'articolo 6.

Tutti gli associati hanno il dovere di rispettare i seguenti obblighi:

- obbligo di rispettare i principi di correttezza, solidarieta', buona fede, onesta' e rigore morale;
- obbligo di osservare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e degli atti deliberati dagli organi dell'Associazione;
- obbligo di versare il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Gli associati fondatori conservano lo status di associato per tutta la durata dell'Associazione, salvo che esercitino il diritto di recesso.

L'iscrizione degli associati sostenitori ed ordinari ha validita' annuale e coincide con l'esercizio finanziario. Gli associati, mediante il versamento della quota annuale entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo, possono rinnovare la propria iscrizione senza interruzione del rapporto.

Art. 6 Perdita della qualita' di associato

La qualita' di associato si perde nei seguenti casi:

- scioglimento e conseguente cessazione dell'Associazione;
- decesso;
- recesso: ogni associato puo' recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dando un preavviso di almeno tre mesi tramite una comunicazione scritta che deve essere inviata alla sede dell'associazione con lettera raccomandata AR ed i cui effetti decorrono dalla data di ricevimento della stessa;
- espulsione: il Consiglio Direttivo delibera all'unanimita' l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, e previo parere favorevole dell'Assemblea degli Associati - che delibera a maggioranza -, per grave pregiudizio arrecato all'Associazione o incompatibilita' con i principi della stessa.

Il mancato versamento della quota associativa annuale nel termine fissato dal re-

golamento verra' interpretato dall'Associazione come notifica della volonta' dell'associato di recedere dal novero dei partecipanti.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 8 Consiglio Direttivo

L'amministrazione della Associazione e' affidata al Consiglio Direttivo, composto da un numero variabile da tre a nove membri. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio elegge tra gli associati componenti il Presidente, eventualmente uno o piu' Vice Presidenti e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre il compito di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente, di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'appro-

vazione dell'Assemblea, di stabilire le quote annuali dovute dagli associati.

Il Consiglio Direttivo puo' demandare ad uno o piu' consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunita', oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Per la validita' della riunione del Consiglio Direttivo e' necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione e' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio piu' anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi.

Se vengono a mancare uno o piu' consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla meta', il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

In caso di dimissioni della maggioranza di componenti il Consiglio, tutto il Con-

siglio decadra' e si dovra' provvedere alle nuove nomine.

Ogni variazione nella composizione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata all'Assemblea alla prima riunione. Il consiglio direttivo puo' essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) degli associati.

Art. 9 Presidente

Il Presidente e' eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre esercizi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, anche ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Per i casi d'indisponibilita' ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso e' sostituito dal Vice Presidente. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 10 Rappresentanza

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta a tutti gli effetti al Presidente ed in caso di assenza od impedimento al Vice Presidente. Il Presidente potra' delegare, per il compimento di determinati atti o categorie di atti, un altro Consigliere o nominare Procuratori.

Art. 11 Tesoriere e Segretario

Il Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea.

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione. Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

Art. 12 Assemblea degli associati

L'assemblea degli associati e' il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed e' composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il programma e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approva la relazione di attivita' e il rendiconto economico dell'anno precedente;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Essa e' convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il giorno 30 del mese di marzo, e ogni qualvolta la convocazione sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea viene convocata normalmente presso la sede dell'Associazione.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria e' valida se e' presente la maggioranza degli associati e almeno un terzo degli associati sostenitori, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validita' prescinde dal numero dei presenti; la seconda convocazione puo' aver luogo nello stesso giorno della prima.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione - presente almeno un terzo degli associati sostenitori - con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo o da un soggetto designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti.

Ogni associato ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

La convocazione va fatta con avviso pubblico, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, affisso all'albo della sede almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea o tramite e-mail agli associati che abbiano comunicato i propri recapiti all'Associazione.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicita' mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale o mediante e-mail.

Art. 13 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprieta' dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) dai contributi concessi da enti e privati;
- c) dai frutti e dalle rendite di beni e valori appartenenti all'Associazione, nonche' dai proventi dell'eventuale alienazione di essi;
- d) da ogni altro contributo compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che associati, non associati, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- e) da eventuali proventi derivanti da attivita' associative;
- f) da altre entrate compatibili con le finalita' dell'Associazione.

L'ammontare della quota associativa verra' determinata ogni anno dal Consiglio

Direttivo.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalita' statutarie dell'organizzazione salvo che non siano stati erogati per una finalita' particolare.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Art. 14 Esercizi finanziari e norme in materia di bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio verra' predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo con la situazione patrimoniale ed il rendiconto economico, che dovra' essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il 30 (trenta) marzo successivo.

Oltre a riportare la situazione economico/patrimoniale dell'Associazione, deve riportare dati relativi all'attivita' della Associazione ed indicatori qualitativi delle prestazioni svolte.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 Codice Civile, dall'Assemblea, la quale provvedera' alla nomina di uno o piu' liquidatori e deliberera' in ordine alla devoluzione del patrimonio che

dovra' avvenire a favore di enti che svolgano attivita' simili a quelle dell'Associazione.

Art. 16 Controversie

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra gli associati o tra alcuni di esse e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente statuto, sara' rimessa al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, il quale giudichera' inappellabilmente senza formalita' di procedure.

Art. 17 Norma di chiusura

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali, con particolare riferimento al D.P.R 22 dicembre 1986 n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo, e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del codice civile.

Firmato

Maria Cristina Koch

Viviana Anna Giani

Francesco Varanini

Giovanni Nai Notaio

Impronta del Sigillo.